



COMUNE DI TRANSACQUA

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 del Consiglio comunale

Adunanza di convocazione ordinaria

Seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.) . DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012 .

L'anno **DUEMILADODICI** addì **TRENTA** del mese di **MARZO**, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Pres./Ass.
1	BETTEGA MARCO	Consigliere	P
2	CERQUENI LILIANA	Consigliere	P
3	DEBERTOLIS GIOVANNA	Consigliere	P
4	DEBERTOLIS LORENZO	Consigliere	P
5	LUCIAN CLAUDIO	Consigliere	P
6	NAMI MARCO	Consigliere	P
7	PRADEL PIETRO	Vice Sindaco	P
8	PRADEL ROBERTO	Consigliere	P
9	SCALET DANIELA	Consigliere	P
10	SCALET SIMONE	Consigliere	P
11	MENEGUZ UMBERTO	Consigliere	P
12	SIMONI NICOLÒ	Consigliere	P
13	MOTT GIULIANO	Consigliere	P
14	SIMONI MARINO	Sindaco	P
15	ZORTEA FLAVIO	Consigliere	P

Assiste il Segretario Comunale: DE LUCIA dott. GIUSEPPE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SIMONI dott. MARINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

Premessa

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

Rilevato che risulta opportuno provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.

Ciò premesso;

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta*

dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)".

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *"Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)"*.

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*.
(FACOLTA': Rilevato che il Consiglio Comunale, nel proprio Regolamento per la disciplina dell'IMU, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola).

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012,

Considerata l'incertezza finanziaria dell'ipotesi di entrata IMPU per l'anno 2012, difficilmente simulabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino

– Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri comunali presenti e votanti ,

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012:
 - Aliquota ordinaria → 0,76 per cento;
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento;
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento;
2. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (*duecento*) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (*duecento*) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
 - Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
4. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
5. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 9 di data odierna;

7. di evidenziare che le aliquote sopra citate sono determinate per l'anno 2012 in modo sperimentale, per consentire al comune di ottenere in questa annualità dei maggiori dati reali di riferimento, con la consapevolezza che per l'anno 2013 sarà possibile operare valutazioni più certe;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
9. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to SIMONI dott. MARINO

Il Consigliere designato
F.to PRADEL PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to DE LUCIA dott. GIUSEPPE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 04/04/2012 per giorni 10.

Lì, 04/04/2012

Il Segretario Comunale
F.to DE LUCIA dott. GIUSEPPE

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 15/04/2012 ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

Il Segretario Comunale
F.to DE LUCIA dott. GIUSEPPE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Transacqua, lì

Il Segretario Comunale
DE LUCIA dott. GIUSEPPE